

Al Datore di lavoro

.....

Oggetto: Istanza di **sorveglianza sanitaria** , green pass, sul posto di lavoro contro il rischio di infezione SARS-CoV-2 ex art. 41, co. 1, lett. b), e art. 15 co. 2, D.Lgs. 81/2008 in riferimento all'art.2087 C.C. .

tematiche emanate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro a salvaguardia della salute della sicurezza e di contrasto alla diffusione dell'infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro).

Il/La sottoscritto/a ,nato a
il in servizio presso
.....

Considerata la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, recepita, secondo cui la "sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell'allegato III della Direttiva 2000/54/CE con conseguente obbligo di valutazione del rischio ex D.lgs. 81/2008 Allegato XLVI del Titolo X quale agente biologico gruppo di rischio 3.

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" che "Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ..." decreta specifiche misure per il personale delle amministrazioni pubbliche, dal 15 ottobre 2021 ed anche nei confronti dei lavoratori privati e del settore giustizia

Tutto ciò premesso, l'istante

C H I E D E

al datore di lavoro/dirigente ex art. 18, D. Lgs. 81/2008, anche per analogia di posizioni, di essere sottoposto a test molecolare salivare utile al conseguimento della certificazione verde COVID-19 con cadenza prevista dalle vigenti norme, al fine di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del sottoscritto e dei lavoratori interni ed esterni , secondo i doveri datoriali specificati dall'art. 2087 C.C. e di essere notiziato circa l'estensione dei test a tutti i dipendenti vaccinati e non vaccinati .

Tale modalità estesa rientrerebbe nell'espressa normativa europea ed in particolare con il Regolamento UE 953/21 che obbliga i paesi a non perpetrare qualsiasi forma di " *discriminazione diretta o indiretta di persone che per scelta non siano vaccinate* "

. Considerata la Direttiva UE 739/2020 del 3.6.2020, attraverso la quale la "Sindrome Respiratoria Acuta grave da Coronavir2 (Sars-CoV2) è stata di fatto inserita nell'all. III della Direttiva n. 2000/54/CE. Visto l'art. 74, co. 1, del D. Lgs 81/08, secondo cui "Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". Visto l'art. 18, co. 1, lett. d), D. Lgs 81/08, secondo cui "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente". Potendosi ben considerare i tamponi Covid-19 un DPI, visto l'art. 32 Decreto Sostegni bis, che ha proceduto a normare il credito d'imposta delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 anche per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19. Considerato l'art. 15, co. 2 del D.Lgs 81/08, secondo cui "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Tutto ciò ulteriormente premesso,

C H I E D E

alla S.V. di sottoporre ad un sistema di screening tutto il personale, ivi quindi anche quello in possesso di certificazione verde a seguito di rilascio per completamento del ciclo vaccinale o per guarigione, al fine di eliminare il rischio di trasmissione dell'infezione nella residuale parte di percentuale di cui alla circolare n. 36/2021 datata 9 luglio 2021, dell'I.S.S., **con costi ad esclusivo carico di parte datoriale**, così come previsto dall'art. 2087 C.C.

Luogo e data,

FIRMA